



COMUNE DI COLLAGNA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N. 20
in data: 28.04.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA/ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BARGIACCHI PAOLO SINDACO		P	
2 - LEPRAI MARCO	P	8 - PENSERINI ENZO	P
3 - FERRETTI ENRICO	P	9 - BERTOCCHI PRIMO	P
4 - FIORI CLAUDIO	P	10 - FARINA RENATO	A
5 - BERTOLANI IVAN	P		
6 - BOTTAZZI CATERINA	P		
7 - CURTI LAURA	P		

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Letizia Ristauri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO BARGIACCHI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: CURTI LAURA, FERRETTI ENRICO E BERTOCCHI PRIMO.

Il Sindaco legge la proposta di delibera, ricordando che l'IMU resta tale come imposta, mentre la TARSU diventa TARI e la TARES è divenuta TASI con riferimento all'importo pari a 30 centesimi a metro quadrato che – nell'anno 2013 – i contribuenti hanno versato direttamente allo Stato: ovvero, con riferimento alla contribuzione per i servizi indivisibili.

L'importo che lo Stato ha incassato nel 2013, quindi – corrisponde ai versamenti TARES dovuti e relativi ai 30 centesimi per metro quadrato di immobile, come sopra detto – ammonta ad euro 43.856,13 e nel 2014 sarà incassato direttamente dal Comune.

A fronte di ciò e a fronte (come vedremo nel punto all'ordine del giorno successivo) di una minima revisione dell'aliquota IMU per gli immobili "seconde case", è possibile per il Comune di Collagna, azzerare l'aliquota TASI per il 2014.

Il presupposto di imposta della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. L'aliquota base è l'1 per mille e il Comune potrebbe ridurre tale aliquota fino all'azzeramento con deliberazione consiliare.

Per il 2014, si propone di applicare l'aliquota TASI a zero (e, pertanto, non deliberare il relativo regolamento): come premesso, ciò perché il gettito dell'importo suddetto è a favore del Comune e non dello Stato e lo avremo garantito da un parziale aumento di aliquota IMU con riferimento alle abitazioni "seconda casa".

Tutto ciò Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- Considerata l'opportunità di approvare separati regolamenti e discipline al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

DATO ATTO

-che per l'anno 2014 si ravvisa la possibilità di deliberare l'applicazione dell'aliquota TASI pari a zero, conseguendo a ciò, altresì, la possibilità di una assenza di disposizioni regolamentari specifiche (scadenze per il versamento, detrazioni, diversificazioni per tipologie di immobili), come segue:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<u>0,0 per cento</u>	<u>ALIQUOTE AGEVOLATE – PER TUTTE LE FATTISPECIE DI FABBRICATI</u>
-----------------------------	---

Visto i pareri favorevoli sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

CON la presente votazione espressa in forma palese:

Presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
n. 9	n. 9	n. 9	n. 0	n. 0

DELIBERA

1. **DI NON PROVVEDERE** alla stesura ed approvazione di un più dettagliato e specifico testo regolamentare sul tema, in considerazione del fatto che -per l'anno 2014- l'aliquota TASI è pari a zero;
2. **DI APPROVARE**, pertanto, che l'aliquota da applicare a tutte le fattispecie di fabbricati, come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2014, è azzerata.

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to dott.ssa Letizia Ristauri**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Margherita Pingani**